



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(ORIGINALE)**

**ISCRITTA AL N. 83 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 22 OTTOBRE 2009.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI – RICORSO AD ISTANZA DEL SIG. FACCHINI
GUGLIELMO ONOFRIO C/ IL COMUNE DI MOLFETTA PER
L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DELLA COMUNICAZIONE
DEL 16.07.09 DI DICHIARAZIONE DI NON CONFORMITA' DELLE
OPERE DI CUI ALLA DIA PROT. 35564/09 E DIFFIDA
DALL'INSTALLAZIONE SU FONDO IN AGRO DI MOLFETTA DI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA
AVVOCATO DIFENSORE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.03.2009 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 27 ottobre 2009 al 11 novembre 2009

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 08.10.2009 con prot. n. 54801, è stato notificato a questo Ente il ricorso n. proposto – a cura dell’Avv. Antonio Faconda – dinanzi al TAR Puglia – Bari dal Sig. Facchini Guglielmo Onofrio c/ Comune di Molfetta;
- la detta azione è intesa ad ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della comunicazione prot. n. 40201 del 16.07.2009, con la quale il Dirigente del Settore Territorio – Sportello Unico – ha dichiarato la non conformità delle opere di cui alla DIA presentata, prot. n. 35564 del 25.06.2009, alle N.T.A. ed alle R.E., diffidando l’odierno ricorrente dall’inizio dell’attività denunciata;
- la materia del contendere è l’installazione di impianto fotovoltaico su fondo in proprietà sito in agro di molfetta alla C.da Padula, allibrato in catasto al fg. 4 e consistente nelle part.lle 130, 131, 144, 154, 192, 193, 279, 280, 281, 393 e 402, ricadenti tutte in zona industriale, tipizzata D1 in ampliamento del P.I.P. approvato con delibera commissariale n. 34/2008,
- con la indicata D.I.A. il Sig. Facchini comunicava l’intendimento della edificazione sui suddetti terreni di una centrale per la produzione di energia a celle fotovoltaiche da utilizzare a servizio degli insediamenti ivi insistenti;
- il ricorso de quo è suffragato dal seguente motivo in diritto: “1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 6 L.R. 21.10/2008 n. 31 – Eccesso di potere erronea presupposizione di fatto e di diritto – Travisamento; 2) Eccesso di potere per carenza o insufficiente istruttoria – Vizio della motivazione – Violazione degli artt. 22 e 23 D.Lvo n. 380/01 in applicazione all’art. 3 L.R. n. 31/08;

Ritenuto di costituirsi e resistere nel giudizio proposto dal Sig. Facchini Guglielmo Onofrio per le seguenti ragioni:

- a) è pur vero che l’art. 27 della L.R. n. 1/2008 è stato abrogato ma l’art. 3 della successiva L.R. n. 31/2008 ribadisce sostanzialmente le stesse prescrizioni dell’art. 27;
- b) il riferimento alla dirigenziale n. 231/2007, di cui alla narrativa del ricorso, è errato perché l’atto di indirizzo in materia è stato adottato con deliberazione di G.C. n. 140 del 29.09.2008;
- c) in analogo contenzioso dinanzi al TAR promosso dal Sig. Amato Leonardo il Comune, costituendosi, ha visto riconosciuta la sua posizione in sede cautelare atteso che l’istanza di sospensiva venne rigettata.

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell’Unità Autonoma AA.LL., l’assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l’incarico di difesa delle ragioni dell’Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il

professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio instaurato dal Sig. Facchini, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Ritenuto, altresì, di procedere a conferire l'incarico congiunto – per connessione oggettiva - di difensori dell'Ente agli Avv.ti Domenico Colella e Vincenzo Mongelli (già difensori nel suindicato giudizio introdotto dal Sig. Amato) con procedura d'urgenza attesa la natura del giudizio de quo e l'imprescindibile necessità dell'Ente di costituirsi in tempi rapidissimi;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di resistere nel giudizio instaurato dal Sig. Facchini Guglielmo Onofrio dinanzi al TAR Puglia – Bari, meglio descritto in premessa.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico congiunto di rappresentanti e difensori dell'Ente (con unico mandato e con parcella da intendersi unica con le competenze del giudizio instaurato da Amato Leonardo che i medesimi professionisti patrocinano per il Comune), agli Avv.ti Domenico Colella, con studio in Bari alla Via Q. Sella n. 120 e Vincenzo Mongelli, con studio in Molfetta, al Corso Margherita di Savoia n. 15
- 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con i professionisti, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per i legali di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore degli Avvocati incaricati.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri**
